

COMUNE DI BAROLO
PROVINCIA DI CUNEO

STATUTO

PER IL CONSORZIO FRA UTENTI DI
STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

DENOMINAZIONE:
CONSORZIO STRADE VICINALI
DI BAROLO

Sede: MUNICIPIO DI BAROLO

INDICE GENERALE

CAPO PRIMO: COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE DEL CONSORZIO

- Art. 1 - Costituzione del Consorzio
- Art. 2 - Determinazione delle strade
- Art. 3 - Scopi del Consorzio
- Art. 4 - Sede del Consorzio
- Art. 5 - Durata del Consorzio. Modifiche

CAPO SECONDO: UTENTI. CATASTO. MEZZI FINANZIARI

- Art. 6 - Determinazione degli Utenti
- Art. 7 - Catasto
- Art. 8 - Mezzi finanziari del Consorzio
- Art. 9 - Determinazione dei contributi ordinari
- Art. 10 - Riscossione dei contributi
- Art. 11 - Esercizio Finanziario
- Art. 12 - Servizio Esattoriale e di Tesoreria

CAPO TERZO: AMMINISTRAZIONE

- Art. 13 - Organi del Consorzio
- Art. 14 - L'Assemblea Generale
- Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 16 - Adunanza dell'Assemblea
- Art. 17 - Intervento alle adunanze
- Art. 18 - Competenze dell'Assemblea
- Art. 19 - Votazioni dell'Assemblea

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 21 - Convocazione del Consiglio

Art. 22 - Adunanza del Consiglio

Art. 23 - Competenze del Consiglio

Art. 24 - Il Presidente

Art. 25 - Sostituzione del Presidente

Art. 26 - Il Revisore dei Conti

Art. 27 - Il Segretario

CAPO QUARTO: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

DISCIPLINA E CONTRAVVENZIONI

Art. 28 - Definizione larghezza strade

Art. 29 - Interventi sulle strade

Art. 30 - Prescrizioni per i frontisti

Art. 31 - Distanze dalle strade vicinali

Art. 32 - Allargamenti stradali

Art. 33 - Accessi alle proprietà

Art. 34 - Disuso delle strade

Art. 35 - Vigilanza

CAPO QUINTO: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Disposizioni particolari

Art. 37 - Rinvio

Art. 38 - Convocazione prima Assemblea

Art. 39 - Validità dello Statuto

CAPO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 e seguenti del Decreto-Legge Luogotenenziale 01/09/1918 n. 1446 in conformità alle Deliberazioni della Giunta Comunale in data 19/11/2010 n. 68 e del Consiglio Comunale in data ___/___/_____ n. _____, esecutive ai sensi di Legge, è costituito il Consorzio fra gli Utenti delle strade vicinali soggette a pubblico transito così come dettagliatamente indicate al successivo articolo 2.

Tale Consorzio assume la denominazione

" CONSORZIO STRADE VICINALI DI BAROLO"

Art. 2 - Determinazione delle strade

Le strade vicinali facenti parte del Consorzio sono in totale n. 14 e indicate sul seguente prospetto. L'elenco delle Strade Vicinali di uso pubblico è stato approvato dal Consiglio Comunale di Barolo con Verbale di Deliberazione n. 2 del 28/02/2007.

N°	Strada Vicinale	indicazioni in planimetria	lunghezza
1)	SORELLO	Tratti A-B e C-D-E	mt. 700
2)	PASCOLO-LISTE	Tratto H-I	mt. 420
3)	CASTELLO DI LA VOLTA	Tratto F-G-U' e G-V'	mt. 515
4)	TERLO	Tratto N-O	mt. 620
5)	PAJAGALLO	Tratto L-M	mt. 400
6)	RIVASSI	Tratto P-Q	mt. 160
7)	DELLA FAVA	Tratti S-T-U-V e S-Z	mt. 680
8)	DEI BOSCHETTI	Tratto A'-B'O'	mt. 1.600
9)	DELLA VALLE	Tratto D'-G'-E'	mt. 650
10)	COSTE DI ROSE	Tratto A' - C'	mt. 850

N°	Strada Vicinale	indicazioni in planimetria	lunghezza
11)	VIGNANE	Tratto G'- H'	mt. 660
12)	CASTELLERO	Tratto I'-L'	mt. 185
13)	PONTE ROCCA	Tratto M'-N'	mt. 460
14)	RITTANE	Tratto Q'-R'T' e R'-S'	mt. 420
LUNGHEZZA TOTALE DELLE STRADE			mt. 8.320

Tali strade vicinali sono indicate, sommariamente e dettagliatamente, sulle planimetrie allegate al presente Statuto e precisamente:

- **TAVOLA 1 e 1/bis**

- Planimetria del territorio Comunale (scala 1: 5.000)

- **TAVOLA 2**

- Planimetria delle strade vicinali Sorello e Pascolo-Liste e relativi comprensori sui fogli di mappa catastale di Barolo nn. 1-2 e 9 - di La Morra n. 10 –di Narzole n. 8 (scala 1: 2.000)

- **TAVOLA 3**

- Planimetria delle strade vicinali Castello di La Volta e Rittane e relativi comprensori sul foglio di mappa catastale di Barolo n. 2 (scala 1: 2.000)

- **TAVOLA 4**

- Planimetria delle strade vicinali Pajagallo, Terlo e Rivassi e relativi comprensori sul foglio di mappa catastale di Barolo n. 3 (scala 1: 2.000)

- **TAVOLA 5**

- Planimetria delle strade vicinali Della Fava, Dei Boschetti, Coste di Rose, Vignane, e relativi comprensori sui fogli di mappa catastale di Barolo nn. 3-4-5-6-7 e sul foglio di mappa catastale di Monforte d'Alba n. 3 (scala 1: 2.000)

- **TAVOLA 6**

- Planimetria delle strade vicinali Castellero, Ponte Rocca, Della Valle e Vignane e relativi comprensori sui fogli di mappa catastale di Barolo nn 7 e 8 (scala 1: 2.000)

Dall'esame delle Tavole indicate nel comma precedente, si può desumere quanto segue:

- le strade vicinali facenti parte del Consorzio scorrono completamente nel territorio comunale di Barolo;
- il comprensorio dei relativi terreni di pertinenza è ubicato quasi interamente nel territorio di Barolo e in piccola parte nei Comuni di La Morra, Narzole e Monforte d'Alba.

Art. 3 - Scopi del Consorzio

Il Consorzio ha per scopo di provvedere, con opere ordinarie e straordinarie, alla manutenzione, alla sistemazione o alla ricostruzione dei tratti delle strade vicinali descritte, al fine di assicurarne lo stato di viabilità nei tratti colorati in rosso e indicati con le lettere maiuscole (tratti A-B-C.. ecc.) sulle tavole nn. 2-3-4-5 e 6 di cui al precedente Art. 2.

Art. 4 - Sede del Consorzio

Il Consorzio ha la sede presso il Palazzo Comunale di Barolo.

Con deliberazione dell'Assemblea, la sede può essere stabilita in luogo diverso, anche a tempo determinato.

Art. 5 - Durata del Consorzio. Modifiche

Il Consorzio è costituito per tempo indeterminato. La cessazione del Consorzio, dovuta a qualsiasi causa, anche per estinzione del fine, dovrà essere dichiarata con le stesse norme previste per la sua costituzione.

Su richiesta dei proprietari dei terreni di una zona, con firma autenticata ai sensi di legge, che rappresentino almeno un terzo della superficie di quella zona, l'Assemblea Generale ha facoltà di Deliberare la proposta di ampliamento o di diminuzione del comprensorio Consortile e del numero delle strade vicinali. Tale Deliberazione dovrà essere inviata al Comune di Barolo che dovrà esprimersi in merito; il Consorzio s'intenderà modificato solamente se il Consiglio Comunale, mediante apposita deliberazione, accetterà tali modifiche.

CAPO SECONDO

UTENTI. CATASTO. MEZZI FINANZIARI

Art. 6 - Determinazione degli Utenti

Sono da considerare Utenti delle strade vicinali e, in quanto tali, consorziati, i proprietari e possessori di beni immobili, nonché gli esercenti di aziende (industriali, commerciali, artigianali, agricole, ecc.) che per accedere alle proprietà o possessi o per l'esercizio della loro azienda, debbono servirsi totalmente od anche solo parzialmente delle strade incluse nel Consorzio.

Per i proprietari fondiari il vincolo sociale dura sino al termine del Consorzio; è vincolo reale, cioè limitatamente ai beni immobili serviti dalle strade. Diventano quindi utenti, con i relativi obblighi, nonostante qualunque patto contrario, tutti coloro che per qualsiasi titolo, atto a trasferire la proprietà o altro diritto reale, diventano proprietari o comproprietari di beni immobili consorziati, ovvero titolari di diritti reali su tali immobili.

Per i possessori di beni immobili od esercenti aziende, il vincolo sociale è puramente personale e cessa colla cessione del possesso o dell'esercizio.

I terreni che non risultano inseriti nel comprensorio consortile, non avranno i diritti di Utenza sulle strade consorziate.

Art. 7 - Catasto

Il Consorzio dovrà avere un regolare catasto di identificazione di tutti i beni immobili che ne fanno parte, tenendo in continua evidenza le successive modificazioni che si verificheranno.

Inoltre dovrà tenere un elenco per le Ditte utenti della strada per altri titoli che non sia la proprietà, di cui va annotata la quota da ciascuno pagata e la motivazione dell'imposizione stessa.

Le alienazioni o trapassi di proprietà o possesso, dovranno denunciarsi alla Segreteria del Consorzio presentando i titoli necessari in base ai quali si eseguiranno le occorrenti volture. Per ogni voltura, il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso a favore del Consorzio, da versare alla Segreteria al momento della richiesta di voltura.

Art. 8 - Mezzi finanziari del Consorzio

Il Consorzio disporrà dei mezzi finanziari che potranno derivare da una o più delle seguenti entrate:

- a) contributi ordinari degli utenti e straordinari;
- b) contributi straordinari dovuti dagli utenti che percorrano le strade vicinali con macchinari speciali di rilevanti dimensioni e peso; e/o uso particolare delle strade che ne determini il logoramento;
- c) canoni per opere o depositi o attività imprenditoriali che interessino suolo, sottosuolo e soprassuolo pertinente alle strade;
- d) contributo ordinario del Comune: ai sensi dell'art. 3 del citato D.L.L. n. 1446/1918, il Comune di Barolo finanzia ordinariamente il Consorzio nella misura minima del venti per cento (20%) e massima del cinquanta per cento (50%) delle spese sostenute nell'esercizio finanziario corrente; a tal fine il Presidente presenterà, entro il 30 ottobre, apposita domanda e dovrà altresì produrre bozza del Bilancio di Previsione, relativo all'esercizio finanziario successivo;
- e) contributo del Comune per opere straordinarie: ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. n. 1446/1918, il Comune di Barolo potrà finanziare il Consorzio fino al massimo di legge del cinquanta per cento (50%) per l'esecuzione di opere straordinarie; a tal fine il Presidente presenterà apposita domanda e dovrà altresì produrre una Deliberazione del Consiglio di Amministrazione contenente un programma finalizzato a particolari interventi straordinari sulle strade vicinali che il Consorzio intenderebbe effettuare, anche a seguito di calamità naturali;
- f) contributi statali, regionali, provinciali e di altri enti pubblici o privati.

La misura del contributo di cui alle lettere "a), b), c)" che precedono, è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle previsioni di spesa, in proporzione delle necessità di manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali e delle spese di Amministrazione occorrenti al normale funzionamento del Consorzio.

I contributi di cui alle lettere "d), e)" che precedono diventano obbligatori per il Comune solo a seguito di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 9 - Determinazione dei contributi ordinari

I contributi ordinari degli utenti saranno stabiliti nelle proporzioni millesimali riportate nel riparto di spesa determinato tenendo conto dei vari aspetti degli immobili e precisamente:

- a) **per i terreni**, il coefficiente moltiplicatore della superficie corrisponde **ad 1,00** (uno) per tutti i tipi di destinazioni in atto ad esclusione dei terreni iscritti nell'Albo vigneti D.O.C. o D.O.C.G. nel qual caso corrisponde a **2,00** (due);
- b) **per i fabbricati**, al fine di rapportarli ai terreni, viene in primo luogo assunta una superficie convenzionale pari ad una giornata piemontese (mq. 3.810) ogni unità come di seguito specificata tenendo conto, altresì, dei seguenti coefficienti:
 - o per ogni **unità d'abitazione residenziale** il coefficiente moltiplicatore corrisponde a **6,00** (sei)
 - o per ogni **unità produttiva fino a 1.000 mq.** di superficie utile lorda, il coefficiente moltiplicatore corrisponde a **9,00** (nove);
 - o per ogni **unità produttiva oltre 1.001 mq.** di superficie utile lorda, il coefficiente moltiplicatore corrisponde a **12,00** (dodici);
 - o per tutte **le unità (residenziali e produttive)** che sono soggette al pagamento dell'I.M.U. o eventuali tasse locali, potrà essere applicata una riduzione da determinare dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- c) **per tutti gli immobili** (terreni e fabbricati) che hanno due possibilità di accesso - sia dalla strada vicinale sia direttamente dalla via pubblica senza passare su una strada vicinale – viene individuato un ulteriore coefficiente moltiplicatore corrispondente a **0,50** (zero virgola cinquanta)
- d) per gli immobili di cui al precedente art. 8 lettera "c", per ogni 1000 mq. di superficie del terreno, vengono applicati i coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 9 lettera "b", vale a dire fino a 1.000 mq. coefficiente 9, da 1.001 a 2.000 mq. coefficienti 18 e così di seguito ogni 1.000 mq.

Le modifiche al criterio generale di assegnazione dei coefficienti moltiplicatori, potranno essere stabilite solo dall'Assemblea Generale, previa delibera di assenso della Giunta Comunale di Barolo.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei vari proventi consorziali, si applicano le disposizioni di Legge sulla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

Tra i consorziati non vi è solidarietà, però le quote che fossero riconosciute indebite o inesigibili, dopo l'esperimento dell'azione esecutiva, a norma delle Leggi che regolano l'esazione delle imposte dirette, saranno portate in bilancio nel passivo e ripartite tra i consorziati in ragione della rispettiva interessanza di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 - Riscossione dei contributi

La riscossione dei Contributi ordinari e straordinari a carico degli utenti avviene mediante ruoli formati annualmente.

I ruoli sono formati ai sensi di legge, approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi esecutivi a firma del Presidente del Consorzio. La riscossione è eseguita secondo le norme di legge tempo per tempo in vigore con i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

Entro quindici giorni dal ricevimento della cartella di pagamento, l'intestatario o suo rappresentante potrà ricorrere al Consiglio del Consorzio per la rettifica di errori materiali.

Il ricorso non sospende la riscossione del Contributo, tuttavia, se accolto, dà diritto al rimborso, a carico del Consorzio, di quanto indebitamente pagato. Il rimborso è eseguito nel rispetto delle norme relative alla riscossione mediante ruolo.

In alternativa, il contribuente può proporre ricorso giudiziale nel rispetto delle norme di Legge in materia.

Art. 11 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno (dal 01.01 al 31.12).

Art. 12 - Servizio Esattoriale e di Tesoreria

Il servizio di riscossione delle entrate del Consorzio è svolto secondo quanto disciplinato agli articoli 9 e 10 e normativa in essi richiamata.

Il servizio di Tesoreria è affidato, il primo biennio di attività del Consorzio, al Tesoriere del Comune di Barolo previa approvazione, da parte dell'Assemblea, di apposita Convenzione che regola i rapporti tra il Tesoriere stesso ed il Consorzio. Successivamente sarà affidato nei modi stabiliti dalla Legge.

Spetta al Tesoriere la gestione dei fondi, esigerne i proventi di ogni sorta e fare i pagamenti. Dovrà perciò tenere apposita cassa per i fondi del Consorzio ed un registro di entrata ed uscita. Non farà alcun incasso se non dietro apposito ordine di riscossione e rilascio di quietanze a nome del Consorzio, né alcun pagamento che sulla presentazione e ritiro di regolare mandato muniti (reversale e mandato) della firma del Presidente, del Segretario e del timbro del Consorzio. Ogni qualvolta ne sia richiesto, dovrà rendere conto della sua gestione, esibire i fondi di cassa, registri e quietanze in tutte le verifiche che si credessero di fare.

CAPO TERZO

AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Organi del Consorzio

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Revisore dei conti
- e) il Segretario

Art. 14 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale del Consorzio è costituita da tutti gli utenti delle strade e da un rappresentante del Comune di Barolo che contribuisce alle spese del Consorzio.

Nell'Assemblea, affinché i diritti dei medesimi siano rappresentati ed esercitati in relazione all'entità dei rispettivi interessi sarà fatto riferimento alla tabella di ripartizione millesimale predisposta all'inizio dell'esercizio finanziario in corso, attribuendo a ciascuno un numero di voti così come indicato al successivo art. 19.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea Generale

La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fatta, di norma, con avvisi da pubblicarsi almeno dieci giorni prima della data della seduta, all'Albo Pretorio del Comune di Barolo e nei luoghi delle pubbliche affissioni. Potrà esserne data notizia anche nel corso delle liturgie domenicali nelle Parrocchie di Barolo e di Vergne. L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione può essere anche fatta con lettera inviata al domicilio degli utenti.

In casi di comprovata urgenza, la convocazione sarà validamente effettuata anche senza il rispetto del termine di cui sopra, fermo restando in ogni caso l'obbligo di preavviso di almeno cinque giorni all'albo Pretorio suddetto.

La seduta sarà valida in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino la metà del complessivo contributo consorziale espresso dalla tabella millesimale.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta verrà considerata in seconda convocazione e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia il contributo rappresentato.

Sono considerate in seconda convocazione, anche le sedute indette entro gli otto giorni dopo la prima, sono valide con qualsiasi numero di intervenuti e con il medesimo Ordine del Giorno.

Art. 16 - Adunanza dell'Assemblea

L'adunanza dell'Assemblea, che si tiene di norma nel Palazzo Comunale oppure in altro luogo indicato sull'avviso, è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per età, con l'assistenza del Segretario incaricato di redigerne i verbali, i quali saranno firmati dal Presidente (o chi ne fa le veci) e dallo stesso Segretario.

Alla Presidenza, la quale avrà la rappresentanza del Consorzio in ogni circostanza e sede, spetterà la definizione di qualsiasi controversia ed il riconoscimento delle deleghe di cui all'articolo seguente.

L'Assemblea deve essere riunita ogni anno per deliberare il bilancio preventivo e per l'approvazione del conto consuntivo.

Le Assemblee sono indette ad iniziativa del Presidente o su domanda di almeno un quarto degli utenti o di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Intervento alle adunanze

I consorziati intervengono personalmente alle adunanze, ma è ammessa anche la delega a farsi rappresentare da persona anche non utente, nel qual caso il delegato assume tutti i diritti e doveri del rappresentante delegato nei confronti dell'Amministrazione, a norma delle vigenti disposizioni in materia di deleghe. Ogni delegato non potrà avere più di tre deleghe.

La delega, da presentare al momento dell'Assemblea, può essere generale e speciale e, comunque, deve essere espressa senza riserve e per iscritto ed è operativa anche nei confronti dei terzi.

Art. 18 - Competenze dell'Assemblea

Sono unicamente di spettanza dell'Assemblea:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina del revisore dei conti;
- c) la nomina del Segretario e la determinazione della relativa retribuzione;
- d) la nomina degli impiegati e dei salariati di ruolo e la determinazione della relativa retribuzione;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- f) acquisti ed alienazioni di immobili;
- g) l'assunzione di mutui;
- h) le proposte di variazioni allo Statuto;
- i) sull'autorizzazione a stare in giudizio.

Art. 19 - Votazioni dell'Assemblea

Per la validità delle votazioni è richiesto un numero di voti validi pari almeno alla maggioranza dei contributi rappresentati in adunanza. Ciascun utente, e così pure il rappresentante del Comune, ha diritto a votare in riferimento alla tabella di ripartizione millesimale predisposta all'inizio dell'esercizio finanziario in corso, attribuendo a ciascuno il seguente numero di voti:

- fino a cinque (5) millesimi di rappresentanza, l'utente ha diritto ad un voto;
- fino a dieci (10) millesimi, l'utente ha diritto a due voti;
- fino a quindici (15) millesimi, l'utente ha diritto a tre voti;
- e così di seguito ogni cinque (5) millesimi di rappresentanza spetta un ulteriore voto.

Al rappresentante del Comune di Barolo spetteranno tanti voti quanta è stata la percentuale di contribuzione (dal 20% al 50%) di cui al precedente art. 8 comma 1 lettera d), sommando tale percentuale alla tabella millesimale di tutti gli altri utenti e attribuendo un voto ogni cinque (5) millesimi. Il primo anno spetteranno i voti rapportati alla contribuzione minima del 20%.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette (7) membri così eletti:

- cinque nominati dall'Assemblea Generale e scelti fra gli utenti, privilegiando l'assegnazione distribuita sul territorio;
- due nominati dal Sindaco del Comune di Barolo.

I sette membri così nominati eleggono in seduta congiunta il Presidente ed il Vice Presidente.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili. Per i due nominati dal Sindaco scadono con il mandato del Sindaco stesso.

Ove uno di loro venisse a mancare per decesso o per dimissioni, il Consiglio ha facoltà di chiamare provvisoriamente un altro a sostituirlo fino alla prima riunione dell'Assemblea Generale, la quale procederà alla sostituzione definitiva. Negli stessi casi, il Sindaco provvederà a sostituire i consiglieri di sua nomina.

La carica di Consigliere di Amministrazione è svolta a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, per mezzo del Segretario mediante avviso (postale o fax o e-mail), da recapitarsi nei casi ordinari ai singoli membri cinque giorni prima della seduta con l'indicazione degli oggetti portati all'ordine del giorno

In casi di particolare urgenza sarà ammessa anche la convocazione mediante comunicazione verbale, diretta o telefonica, anche poche ore prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche su richiesta di quattro Consiglieri.

Art. 22 - Adunanza del Consiglio

Le sedute del Consiglio si tengono di norma nel Palazzo Comunale oppure in altro luogo indicato sull'avviso, sono presiedute dal Presidente e in mancanza di questi, dal Vice-Presidente ed in mancanza di entrambi, dal membro più anziano per età presente alla seduta.

Le sedute sono valide con l'intervento di quattro membri e le deliberazioni sono prese sempre a maggioranza assoluta dei presenti ed in ragione di un solo voto per ciascun Consigliere.

Il Consigliere che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, incorre nella decadenza del mandato, la quale sarà proclamata dal Consiglio nella adunanza successiva e non potrà essere rieletto nella prima elezione successiva.

Il Consiglio ha facoltà di chiamare provvisoriamente un altro a sostituirlo fino alla prima riunione dell'Assemblea Generale la quale procederà, alla sostituzione definitiva.

Art. 23 - Competenze del Consiglio

Al Consiglio e al Presidente sono affidate l'Amministrazione del Consorzio e l'esecuzione di tutte le deliberazioni che si prendono in seno al Consiglio stesso o all'Assemblea Generale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina del Vice-Presidente;
- c) la nomina degli impiegati e salariati non di ruolo e la determinazione della relativa retribuzione;
- d) le proposte di bilancio e di conto consuntivo;
- e) la formazione dei ruoli di riscossione delle entrate del Consorzio;
- f) la stesura della tabella di ripartizione millesimale, da predisporre all'inizio dell'esercizio finanziario;
- g) provvedere col più ampio mandato alla predisposizione e all'approvazione dei progetti per tutti i lavori di manutenzione, sistemazione e ricostruzione che crederà più opportuno e vantaggioso per la viabilità consorziale, purché le relative spese siano state stanziare nel bilancio di previsione corrente;
- h) provvedere all'affidamento dell'appalto dei lavori e ne controllarne l'esecuzione;
- i) deliberare a nome del Consorzio il contenuto dei contratti, delle convenzioni e simili che si renderanno all'uopo necessari;
- l) vegliare e provvedere per tutto quanto riguarda la tutela dei diritti ed interessi del Consorzio;
- m) decidere su tutte le materie che non siano espressamente attribuite all'Assemblea Generale ed al Presidente.

- n) apportare aggiornamenti alla cartografia, ai diritti di passaggio dalle Strade Vicinali e al Catasto degli Utenti, al fine di allineare il più possibile la documentazione consorziale con la situazione reale.

Art. 24 - Il Presidente

Il Consorzio è rappresentato dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente. Entrambi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti; durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

La votazione è fatta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Al Presidente ed in sua assenza, a chi ne fa le veci a norma del presente Statuto, spetta la rappresentanza legale del Consorzio per ogni rapporto civilistico, amministrativo e giudiziale, con facoltà di farsi rappresentare da un procuratore alle liti.

Il Presidente

:

- a) formula l'ordine del giorno, convoca e presiede tutte le adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) firma gli atti del Consorzio;
- c) stipula i contratti deliberati dagli organi collegiali;
- d) emette gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, firmandoli insieme col Segretario;
- e) rappresenta il Consorzio in giudizio e, in genere, nei rapporti a rilevanza esterna sia di natura amministrativa che civilistica;
- f) sorveglia e dirige nel loro andamento quotidiano tutti i servizi del Consorzio, vigilando affinché non ne siano lesi i diritti e gli interessi;
- g) emette le Ordinanze per l'interesse generale del Consorzio, ad esempio per quanto prescritto nel capo V del presente Statuto.

Art. 25 - Sostituzione del Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente e, in subordine, il componente più anziano di età, assumendo tutti i poteri ed obblighi.

Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono svolte a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 26 - Il Revisore dei Conti

L'Assemblea Generale potrà nominare un Revisore dei Conti, che durerà in carica cinque anni.

Il Revisore dei Conti dovrà essere scelto tra persone aventi specifica competenza in materia contabile, ancorché non iscritto in appositi Albi professionali.

Questi avrà il compito di esaminare gli atti contabili e la situazione di cassa del Consorzio, riferendone nelle sedute all'Assemblea.

Il Revisore dei Conti espleta il suo mandato a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 27 - Il Segretario

È facoltà dell'Assemblea Generale nominare un Segretario e determinarne la relativa retribuzione. Il rapporto tra il Segretario e il Consorzio sarà retto da apposito contratto. Per gravi inadempienze tale contratto potrà essere revocato dall'Assemblea anche prima della sua scadenza.

Il Segretario può essere nominato nella persona di un dipendente del Comune di Barolo, previo benestare del medesimo Comune, oppure di altra persona o Studio Tecnico o Società, con documentata esperienza nel settore.

Il Segretario:

- a) è responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Consorzio;
- b) provvede alla convocazione, assistenza e stesura verbali delle adunanze ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) coadiuva il Presidente nell'attività consorziale, provvede alla compilazione e alla firma con lo stesso dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione;
- d) prepara i ruoli di riscossione; consegna la relativa documentazione alla Società incaricata; ritira i ruoli predisposti per il visto di conformità;
- e) aggiorna annualmente il Catasto del Consorzio e la tabella di ripartizione millesimale mediante le relative volture degli immobili, così come richiesto dagli utenti;
- f) cura i rapporti con l'Ufficio Tecnico del Comune, con l'Ente Esattore e con la Tesoreria;

- g) redige il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario annuale, tenendo conto dell'andamento economico del Consorzio; verifica e predispone il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- h) provvede direttamente ai normali adempimenti che fanno carico al Consorzio e vigila sul lavoro dell'eventuale personale dipendente;
- i) dovrà essere presente per il ricevimento degli Utenti in un locale comunale, in orario e periodicità da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con il Comune di Barolo, al fine di gestire con immediatezza ogni problematica inerente gli Utenti;
- l) non è tenuto a redigere la contabilità fiscale del Consorzio; ove fosse obbligatorio vi dovrà provvedere tramite professionista abilitato.

CAPO QUARTO

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DISCIPLINA E CONTRAVVENZIONI

Art. 28 - Larghezza strade

Le strade consorziali dovranno mantenere la larghezza minima che hanno al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Nei tratti indicati con le lettere maiuscole (tratti A-B-C.... ecc.) e colorati in rosso sulle TAVOLE N. 2-3-4, ecc... di cui al precedente art. 2, devono avere una larghezza minima di transito di metri tre, oltre alle scarpate e ai fossi di scolo.

In caso tali tratti stradali avessero misure inferiori, l'Assemblea Generale potrà stabilirne l'eventuale ampliamento in rapporto alle effettive esigenze di transito in quel tratto.

Le planimetrie di cui alle TAVOLE indicate al precedente art. 2, forniscono gli elementi catastali e grafici per l'individuazione delle strade medesime. Se in queste planimetrie o sulle mappe catastali del Comune le strade vicinali non fossero indicate o fossero soltanto accennate a tratteggio, si riterrà che esse non potranno avere una larghezza inferiore a quanto stabilito dai primi tre commi del presente articolo.

Art. 29 - Interventi sulle strade

Ai sensi del precedente art. 3, le strade consorziali sono mantenute, sistemate o ricostruite al fine di assicurarne lo stato di viabilità solo per i tratti indicati con le lettere maiuscole (tratti A-B-C... ecc.) e colorati in rosso sulle TAVOLE 2-3, ecc... di cui al precedente art. 2.

Sono esclusi dall'obbligo della sistemazione tutti gli altri tratti di strade interne al comprensorio consortile. Comunque, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, potranno eseguirsi interventi di manutenzione ordinaria anche in tali tratti di strade.

In ogni Strada Vicinale sono ammesse opere di miglioramento, a seguito di istanza al Presidente del Consorzio sottoscritta dalla metà più uno degli Utenti del Consorzio aventi il diritto di transito in tale Strada, che assumano altresì a proprio carico almeno i due terzi della spesa occorrente per tali opere; in tal caso la ripartizione dell'intera spesa avverrà sul ruolo annuo tra tutti gli Utenti aventi il diritto di passaggio in tale tratto di Strada Vicinale. Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a deliberare su tale proposta, valutando se la stessa sia meritoria di approvazione, tenendo conto delle finalità del Consorzio.

Le TAVOLE sopra citate, indicano sommariamente la situazione di fatto delle strade rispetto ai confinanti. Per quanto il limite delle proprietà di questi possa talora estendersi sulla sede stradale, intendendosi che una striscia di proprietà privata sia convertita in sede stradale o nei fossi od in opera d'arte, tale striscia è gravata di servitù a favore del Consorzio e dovrà in modo duraturo servire per la strada e per le sue dipendenze.

Qualora si riscontrasse difformità tra la cartografia e la situazione reale, vale la situazione reale.

Art. 30 - Prescrizioni generali e per i frontisti

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade vicinali, devono essere munite di gronda sia in senso orizzontale che in senso verticale e l'acqua piovana incanalata nella cunetta stradale o in fognatura bianca in modo da evitare danno alle strade, così come specificato nell'art. 18 del Regolamento di Polizia Rurale (R.P.R.)

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi laterali alle strade vicinali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque; è altresì vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno alle strade (Art. 28 R.P.R.).

E' necessario richiedere l'Autorizzazione del Consorzio per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo verso le strade vicinali, anche se non confinanti con il terreno oggetto di intervento; deve, altresì, essere indicato il percorso e il punto di scarico degli stessi. Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade vicinali. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio. E' vietato l'innalzamento delle banchine stradali volte alla difesa del terreno sottostante, confinante con le strade vicinali (Art. 30 R.P.R.).

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere affinché tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle strade vicinali contigue. Eventuali tubazioni otturate verranno rimosse a spese del proprietario del fondo. Fermo restando il disposto di cui all'art. 15, comma 1° lett. c) del D. Lgs. n. 285/92 (nuovo Codice della Strada), gli attraversamenti dei fossi delle strade vicinali, che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgati dai proprietari e dai fruitori degli stessi. Il diametro delle tubazioni dovrà essere concordato con il Consorzio (Art. 31 R.P.R.). Si richiama, altresì, l'art. 33 del presente statuto.

Coloro che, transitando su strade vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne lo stato originario a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse (Art. 51 R.P.R.), salvo i casi di saltuarietà che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consorzio.

I frontisti delle strade vicinali non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di vigneti esistenti su appezzamenti situati lungo strade vicinali, tra il fondo coltivato ed il confine della strada, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri. In ogni caso, se verranno arrecati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati ed al ripristino a loro spese. Le scarpate sia a monte che a valle delle strade non devono avere una pendenza superiore a 45°, qualora non sia possibile per motivi di pendenza dovrà essere fatto idoneo manufatto per il sostegno per il terreno e idonea regimazione delle acque (Art. 33 R.P.R.), previa richiesta di Autorizzazione al Consorzio.

I frontisti hanno altresì l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta o fosso stradale o comunque il materiale che per colpa loro, o per la particolarità del loro terreno, ivi sia franato.

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed

alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e alla loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade vicinali, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati. (Art. 35 R.P.R.)

Art. 31 - Distanze dalle strade vicinali

Per le distanze si richiamano le seguenti norme del Regolamento di Polizia Rurale del Comune vigente:

- per i vigneti giacenti in prossimità di strade vicinali, lungo la strada si dovrà mantenere una distanza di cui all'art. 33 del Regolamento di Polizia Rurale, inserito nell'art. 30 del presente statuto;
- le distanze dalle strade vicinali da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:
 - metri OTTO per le piante di alto fusto;
 - metri CINQUE per gli alberi non di alto fusto compreso il nocciolo;
 - metri TRE per le siepi, gli arbusti e le viti;
- è vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità. Un maggior arretramento potrà essere richiesto dal Consorzio;
- è concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente;
- il Consorzio potrà richiedere direttamente o tramite l'Amministrazione Comunale, responsabile della polizia e vigilanza, che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno (Art. 29 R.P.R.).

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati sulle strade vicinali individuate con cartellonistica ad inizio delle medesime, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal C.d.S. (Art. 49 R.P.R.)

In conformità al nuovo Codice della Strada (art. 3 comma 1 n. 10 del D.L. 30.04.1992 n. 285), il "confine stradale" è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade vicinali ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale; se qualche pianta ingombra o renda incomodo il transito, potrà ordinarsi l'abbattimento senza pretese di compenso. I proprietari dei terreni coerenti alle strade vicinali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Consorzio potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata dagli Agenti di Polizia municipale (Art. 32 R.P.R.).

Art. 32 - Allargamenti stradali

Dovendo procedere all'allargamento della strada mediante l'occupazione di terreni laterali, nel caso in cui questi non sono stati precedentemente oggetto di usurpazione da parte dei frontisti, nel qual caso questi dovranno restituire in pristino e senza indennizzo l'area stradale, verrà corrisposta ai cedenti una congrua indennità per l'ampliamento della strada, ricorrendo anche alla espropriazione legale per pubblica utilità laddove si rendesse necessaria. L'allargamento di una strada dovrà essere preceduto da assenso Comunale.

Art. 33 - Accessi alle proprietà

Gli accessi alle proprietà laterali sono a carico degli interessati e non devono danneggiare la strada o i fossi di questa a pena di rinnovare le opere fatte a spesa degli interessati stessi, mediante semplice avviso del Presidente.

I frontisti provvederanno a loro spese a tenere puliti e in perfetto ordine gli accessi.

Quando il Consorzio provvede allo spurgo dei fossi, in caso gli accessi fossero mal tenuti (ad esempio i tubi di cemento o i ponticelli pieni di terra, ecc.), provvederà direttamente il Consorzio alla relativa pulizia, senza responsabilità in caso di danneggiamento ai manufatti e addebitando le spese di rimessa in pristino ai frontisti stessi.

Nuovi accessi potranno essere eseguiti solo su Autorizzazione del Consorzio che provvederà anche a fornire le debite prescrizioni (larghezza, altezza o diametro dei tubi, quota di imposta del manufatto, ecc.); tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico del richiedente.

Art. 34 - Disuso delle strade

Nel caso che per il lungo disuso di una strada se ne fosse totalmente o parzialmente perduta traccia, il Consorzio avrà la facoltà di ordinare la riapertura senza che i frontisti possano pretendere indennità alcuna.

Art. 35 - Vigilanza e sanzioni

Le azioni di vigilanza e polizia spettano al Presidente del Consorzio e al Sindaco del Comune in cui ricade la strada vicinale o il comprensorio consortile, i quali le esercitano nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.

In tutti i casi di danneggiamento, indicati in vari articoli del presente statuto, sarà obbligo dei trasgressori di provvedere tempestivamente a sistemare la strada come in origine. Se questi non vi provvedessero, il Consorzio provvederà d'ufficio, addebitando loro le relative spese sul primo ruolo che sarà posto in riscossione.

Le trasgressioni alle norme del presente statuto sono accertate dal Consorzio, dal Corpo di Polizia Locale, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria. Vigè l'obbligo di cessare immediatamente l'attività abusiva o il fatto illecito, nonché, se necessario, il ripristino dello stato dei luoghi, come menzionato nella comunicazione o nel verbale di contestazione. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale (Art. 58 R.P.R.).

Ciascun utente è responsabile di ogni fatto che turbi e pregiudichi il buon ordine del Consorzio, anche per le infrazioni alle discipline per fatto di propri dipendenti o incaricati.

Se un utente verificasse danneggiamenti o opere in corso o situazione oggettive o comportamenti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto, dovrà darne tempestiva comunicazione, anche verbale, al Consorzio affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti.

CAPO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Disposizioni particolari

Si applicano all'attività amministrativa del Consorzio, per quanto non previsto nello Statuto, tutte le norme legislative o regolamentari in vigore, anche se non espressamente richiamate.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dalle norme di leggi generali e speciali vigenti in materia di Consorzi fra Utenti di strade vicinali.

Art. 38 - Convocazione prima Assemblea

La prima adunanza dell'Assemblea Generale degli utenti sarà indetta e presieduta dal Sindaco del Comune di Barolo o suo delegato, ove ha sede il Consorzio.

A tale adunanza, assisterà, quale Segretario dell'Assemblea, il Segretario Comunale.

Art. 39 - Validità dello Statuto

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.